



# SINALLAGMA

Quesito n. 2 - 18 novembre 2020

**UFFICIALE  
ROGANTE**

*Nella risposta al Quesito 1 si usano i termini documento "autentico" e "non autentico". È corretto dire per documento autentico si intende o l'originale stesso o una copia per la quale sia stata attestata la conformità all'originale ("autentica")? E questo vale sia per originale cartaceo e la copia digitale sia per il viceversa? Grazie*

**Risponde  
al quesito**



**Eugenio  
STUCCHI**

La terminologia della legge notarile all'art.51, n. 12 non è chiarissima. Sgombrato il campo degli atti "registrati" che sono principalmente gli atti presentati all'Agenzia delle Entrate, ma anche volendo scandagliare la nozione presso altri registri pubblici quali Corte dei Conti, Pubblico Registro Automobilistico o Aeronautico ecc., qualche perplessità ha suscitato la distinzione tra documento "autentico" e "pubblico". Consultando tuttavia la dottrina al riguardo e la Relazione dell'Ufficio Centrale del Senato che propose il testo in questione, sembrerebbe tesi maggioritaria quella che accomuna le due categorie "pubblici" e "autentici" considerando indistintamente tali quei documenti o depositati e rilasciati da un pubblico archivio o rilasciati da pubbliche amministrazioni o pubblici ufficiali. Nel considerare tali documenti ovviamente ci si riferisce agli "originali" ovvero a "copie autentiche" degli stessi senza che la catena del valore dell'autenticità sia stata interrotta. Altrimenti saranno semplici riproduzioni che se vengono allegate vanno sottoscritte dalle parti e dal soggetto rogante. Come regola pratica, nel dubbio si consiglia di vidimare comunque i documenti che sicuramente è un "di più" che non è soggetto ad alcuna sanzione, quando non è chiara la natura di un ente a cui il documento si riferisce. In passato ad esempio era sorta questione sulle delibere dell'INPDAP, che l'ente stesso produceva in estratto, e nel dubbio le stesse venivano allegate e vidimate.



Vuoi porre un quesito ai nostri esperti? **Clicca qui**

